



COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

Provincia di Arezzo

52029 Piazza Municipio n. 1

C.F. 00284440518

Tel. 0575/47484

c.castiglionfibocchi@postacert.toscana.it

Fax 0575/47516

COPIA

ORDINANZA n° 6 del 19/04/2022

OGGETTO: Divieto di vendita, introduzione ed utilizzo di bombolette schiumogene spray nelle aree interessate dalle manifestazioni carnevalesche anno 2022.

IL SINDACO

Considerato che durante i festeggiamenti carnevaleschi che si terranno nel capoluogo nei giorni **24, 30 aprile e 1 maggio 2022**, l'uso di bombolette schiumogene spray o di altre sostanze imbrattanti similari, spruzzate o lanciate contro persone o cose danno luogo a disagi e possono arrecare danni e offesa o molestia ai partecipanti, creando altresì turbativa alle manifestazioni stesse;

Atteso che i festeggiamenti carnevaleschi devono restare un'occasione di condivisione festosa ed allegra nel rispetto della tradizione locale;

Ritenuto opportuno provvedere in merito, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento dei festeggiamenti carnevaleschi;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, durante lo svolgimento gli eventi carnevaleschi che si terranno nel territorio comunale di Castiglion Fibocchi nei giorni **24, 30 aprile e 1 maggio 2022**, è fatto divieto in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico di vendere, introdurre e utilizzare bombolette spray atte a gettare schiuma di qualsiasi genere che possano offendere o molestare le persone o arrecare danni a cose, nonché sostanze pruriginose, coloranti vari, farine, uova, manganelli e petardi, fatta eccezione di coriandoli e stelle filanti anche spray, purché non vengano indirizzate al volto delle persone.

DEMANDA

agli ufficiali ed agenti tutori dell'ordine e della sicurezza pubblica di fare osservare il presente provvedimento. L'inosservanza delle suddette disposizioni, qualora la legge non disponga diversamente, sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e pagamento in misura ridotta di euro 50,00, ai sensi dell'art. 16, 1° comma della legge 24 novembre 1981, n. 689;

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- Resa nota, oltre che nei consueti modi di diffusione, anche mediante avvisi sul sito internet del Comune di Castiglion Fibocchi.
- trasmessa alla locale stazione Carabinieri di Castiglion Fibocchi ed al Servizio Associato di Polizia Municipale.

Fto Ermini Marco

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005